



Uffici attualmente ospitati presso:

Loc. il Piano
62039 Visso (MC)
Tel. +39 0737 961563

Prot. n. 0006979-07/10/2019-EP-N078-SARCH-P

Cl. 7.10.5

Al Comune di Norcia
Area edilizia provata e urbanistica
trasmessa via pec

e pc. Reparto Carabinieri Forestale del PNMS
trasmessa via pec

Stazione Carabinieri Parco – Norcia
trasmessa via pec

Oggetto: Ristrutturazione con recupero di S.U.C. di un immobile esistente in frazione
Valcaldara di Norcia - Nulla Osta (art. 13 legge 394/1991 e s.m.i)

In riferimento all'istanza acquisita al protocollo del Parco n. 7703/2018, si trasmette in allegato il provvedimento n. 165/2019 rilasciato ai sensi dell'art. 13 legge 394/1991 e s.m.i.

Si chiede di affiggere tale provvedimento per sette giorni all'albo di codesto Comune, che legge in conoscenza, a partire dal 09/10/2019.

Cordiali saluti

PT/PS/



Il Direttore
(Ing. Carlo Bifulco)

**Esito di richiesta di Nulla Osta**

(art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i., art. 6, 11 e 13 Legge 394/91 e s.m.i.)

N° 465

Del 07/10/2019

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE CON RECUPERO DI SUC DI UN IMMOBILE
ESISTENTE IN FRAZIONE VALCALDARA DI NORCIA
Pr. 13/2019**IL DIRETTORE**

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si condivide;

Ritenuto opportuno rilasciare al sig. Falconi Francesco il presente provvedimento di nulla osta relativo al progetto di "ristrutturazione urbanistica relativo al recupero di parte della S.U.C. di un immobile esistente" come da documentazione progettuale acquisita ai protocolli del Parco n. 7703 del 28/11/2018 e n. 4773 del 12/07/2019;

In virtù:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt.6, 11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della convenzione rep. 820 del 30/04/2015 siglata con la Regione Umbria e avente ad oggetto l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT5210071 e contestuale affidamento della valutazione di incidenza;
- delle Delibere del Consiglio Direttivo del Parco n. 38/2011 e n. 48/2015;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Si rilascia al sig. Falconi Francesco il nulla osta, ai sensi degli artt. 6, 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i., all'esecuzione degli interventi in oggetto, come da documentazione presentata e secondo le modalità descritte nella progettazione acquisita ai protocolli del Parco n. 7703/2018 e n. 4773/2019, nel rispetto delle suddette prescrizioni e di quelle che verranno eventualmente impartite dagli altri enti interessati:

1. L'eventuale impianto di illuminazione esterna dell'edificio dovrà rispettare la normativa vigente in materia di contrasto all'inquinamento luminoso (L.R. Umbria n. 20/2005);
2. Le superfici di copertura dell'edificio dovranno essere realizzate in materiale non riflettente;
3. L'eventuale impianto di specie vegetali nelle pertinenze dell'edificio dovrà essere eseguito utilizzando specie autoctone, di ecotipo appenninico e coerenti con la vegetazione potenziale locale;

4. Gli spazi tra l'edificio da realizzare e la strada Norcia – Valcaldara (Fg. 192 particella 627) dovranno essere mantenuti liberi da edificazione;

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova valutazione di incidenza e nulla osta.

Il Direttore
Ing. Carlo Bifulco



The image shows a circular official stamp of the Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, specifically for the Ufficio Provinciale di Visso (MC). The stamp is partially obscured by a large, fluid handwritten signature in black ink. The text 'Il Direttore' and 'Ing. Carlo Bifulco' is printed above the signature.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato al Nulla osta

N° 165

Del 07/10/2019

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE CON RECUPERO DI SUC DI UN IMMOBILE ESISTENTE IN FRAZIONE VALCALDARA DI NORCIA
Pr. 13/2019

Vista la richiesta di nulla osta trasmessa dal Comune di Norcia per conto del sig. Falconi Francesco, acquisita al protocollo del Parco n. 7703 del 28/11/2018;

Considerato che la suddetta istanza si riferisce ad un progetto di ristrutturazione urbanistica relativo al recupero di parte della S.U.C. di un immobile esistente per la realizzazione di un edificio di civile abitazione nella frazione di Valcaldara di Norcia. Gli interventi, parziale demolizione del magazzino esistente e realizzazione del nuovo edificio, sono indicati catastalmente al Fg. 180 part. 249 e al Fg. 192 part. 627;

Rilevato che l'area di intervento ricade in zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03/02/1990 di "perimetrazione del Parco nazionale dei Monti Sibillini", in zona C "protezione" di cui al Piano per il Parco (approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.59 del 18.11.2002) nonché all'interno della ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini - versante umbro";

Preso atto in particolare che gli interventi consistono in:

- parziale demolizione di un edificio esistente, consistente in un magazzino, con S.U.C. pari a 240 mq che risulterà, quindi, dopo gli interventi pari a 140 mq;
- realizzazione di un edificio a uso di civile abitazione, su un solo piano, con S.U.C. pari a 99,75 mq, recuperando la S.U.C. derivante da demolizione;

Vista la nota del Parco n. 563 del 25/01/2019 con la quale si chiedevano integrazioni in merito all'eventuale assoggettabilità degli interventi alla procedura di valutazione di incidenza ambientale ex art. 5 DPR 357/97 e s.m.i.;

Vista la nota del Comune di Norcia prot. 4773 del 12/07/2019 con la quale veniva trasmessa ulteriore documentazione progettuale in risposta alle questioni evidenziate nella nota di questo Ente; in particolare è stato precisato che il sito di realizzazione del nuovo edificio ricade nel centro abitato di Valcaldara e che, come graficizzato, ricade al di fuori degli elementi con valenza ecologica della Rete Ecologica della Regione Umbria;

Vista la DGR Umbria n. 812/2006;

Considerato che:

- con DCD n.38 del 20.12.2011 veniva approvato il parere sulle osservazioni presentate al Piano per il Parco da parte del Comune di Norcia e specificatamente in merito all'osservazione relativa all'ampliamento della zona D e catalogata al n. PT0013_SUB 69 dell'archivio informatico del Parco. Veniva inoltre stabilito che in attesa dell'approvazione definitiva del PP e del PRG, per le pratiche di competenza di questo Ente (richieste di nulla osta, pareri, Vinca, ecc.) le relative istruttorie e i provvedimenti finali dovranno tenere conto dei criteri di valutazione ivi riportati effettuando pertanto una valutazione specifica al caso in esame con riferimento alla

localizzazione di opere ed interventi proposti. Veniva pertanto approvato il seguente parere con i relativi criteri: *"Si ritiene, pertanto, che in sede di redazione del PRG del Comune di Norcia eventuali modifiche alla zona "D di promozione" proposta nel Piano per il Parco possano essere accolte a condizione che vengano rispettati i seguenti criteri:*

1. *Sono ritenute ammissibili modeste modifiche delle zone "D di promozione" articolate nelle varie sottozone (D1,D2,D3,D4) tali da non alterare significativamente l'assetto generale dell'articolazione territoriale del Piano per il Parco ed effettuate con criteri compensativi, al fine di mantenere invariate le superfici delle diverse zone previste;*
2. *Eventuali ampliamenti della superficie complessiva della zona D, come individuata dal PP, sono ammissibili entro il limite massimo del 10% della superficie già oggetto di previsione;*
3. *Ogni eventuale modifica o ampliamento delle zone D potrà comunque essere effettuata esclusivamente in adiacenza con l'edificato esistente;*
4. *Gli ampliamenti e le modifiche compensative dovranno rispettare le specifiche determinazioni (spazi aperti da mantenere, limiti all'edificazione, ecc.) del piano per il Parco, motivandone adeguatamente eventuali scostamenti;*
5. *In ogni caso non potranno essere previste nuove aree D oltre i limiti di cui alla cartografia allegata al presente parere nonché all'interno:*
 - a. *della zona 1 di cui al D.M. del 03/02/1990;*
 - b. *delle zone B di riserva generale orientata del Piano per il Parco;*
 - c. *delle aree individuate dalla Rete Ecologica Regionale Umbra di cui all'art.9 e 10 della L.R. 27/2000, comprese le aree di connettività individuate come "Corridoi e pietre di guado" e come "frammenti";*
 - d. *degli habitat di interesse comunitario individuati dal Piano di Gestione del SIC -ZPS "Monti Sibillini Versante Umbro" IT 5210071.*
6. *Dovrà inoltre essere tenuto conto delle eventuali indicazioni dello screening per la Valutazione di incidenza del Piano per il Parco."*

- che è stato accertato che l'area oggetto d'intervento non ricade:

- a. All'interno della zona 1 di cui al DM 03.02.1990;
- b. All'interno della zona B di riserva generale orientata del Piano per il Parco;
- c. All'interno delle aree individuate dalla Rete Ecologica Regionale Umbra di cui all'art.9 e 10 della L.R. 27/2000, comprese le aree di connettività individuate come "Corridoi e pietre di guado" e come "frammenti"
- d. All'interno degli habitat di interesse comunitario individuati dal Piano di Gestione del SIC -ZPS "Monti Sibillini Versante Umbro" IT 5210071.

- che l'area oggetto d'intervento risulta adiacente alla zona D2, individuata dal Piano per il Parco. In particolare si evidenzia che l'area di sedime dell'immobile da realizzare dista circa m 50 dalla citata zona D2 del PP e la sua compromissione non risulta tale da alterare significativamente l'assetto generale dell'articolazione territoriale del Piano per il Parco.
- che la modifica della zona D2 della frazione Valcaldara è senz'altro inferiore al 10% della superficie già oggetto di previsione;
- che la stessa si può ritenere adiacente con l'edificato esistente; in particolare l'edificio più vicino è distante 48 m, il limite della zona D2 dista circa 50 m;
- che per tale area inoltre non risultano previste specifiche determinazioni (spazi aperti da mantenere, limiti all'edificazione, ecc.) del Piano per il Parco.

Considerato inoltre:

- che l'art.11, comma 3 della Legge 394/91 testualmente recita *".....nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat....."*;
- che il D.M. 03.02.1990 di perimetrazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, all'art.4 comma 1 dispone che *"..... sono sottoposte ad autorizzazione le eventuali varianti agli*

strumenti urbanistici generali". La stessa norma all'articolo precedente fa salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;

- che il D.P.R. 06.08.1993 di istituzione dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, all'art.1 comma 5 dispone che *"Fino all'approvazione del regolamento del Parco sono in vigore le relative misure di salvaguardia previste dalla stessa disposizione (DM 03.02.1990) ad integrazione dell'art.11, c.3, della Legge n.394/91....."*;
- che al fine di valutare il rispetto del citato art.11, c.3 della Legge 394/91, norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia, ossia identificare le attività ed opere che possono compromettere il paesaggio e gli ambienti naturali tutelati è necessario verificare la compatibilità tra le previsioni del Piano per il Parco e la progettazione proposta, anche alla luce dei criteri di cui alla DCD 38/11, DCD 48/15, DD 425/12, DD 178/13;
- Che le opere previste nella progettazione in questione tenendo conto della localizzazione e dell'entità non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L.394/91 e smi (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06.08.1993).
- che pertanto tale intervento appare coerente con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, alla luce dei criteri di cui alla DCD 38/11 e smi, ossia effettuando una valutazione specifica al caso in esame con riferimento alla localizzazione degli interventi proposti.
- che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di cui sopra sono pertanto da ritenersi sostenibili e risultano così come descritte, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla Legge 394/91 e smi e delle misure di salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco, alla luce dei criteri di cui alla DCD 38/11 e smi;
- che data la particolare valenza ambientale e paesaggistica dei siti oggetto d'intervento è comunque necessario formulare specifiche prescrizioni al fine di garantire la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti semi-naturali e complessivamente assicurare il rispetto dei luoghi e non alterare in maniera significativa gli stessi.
- che è infine necessario stabilire un periodo di validità del Nulla Osta, il quale anche in coerenza con quanto disposto dall'art.146, c.4 del D.Lgs.42/2004 e smi (autorizzazione paesaggistica), può essere stabilito per una durata di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.

In virtù:

- dello statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- delle disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e successive modifiche ed integrazioni;
- della Legge quadro sulle aree protette, 06-12-1991 n.394 e successive modifiche ed integrazioni;
- del D.M. 03.02.1990;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- della nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale tra l'altro si comunicava che la II^a Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- delle note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994 dalle quali emerge che

questo Ente Parco dovrà emettere il proprio provvedimento dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo;

- delle note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n. SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;
- Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi;

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Si rilascia al sig. Falconi Francesco il nulla osta, ai sensi degli artt. 6, 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i., all'esecuzione degli interventi in oggetto, come da documentazione presentata e secondo le modalità descritte nella progettazione acquisita ai protocolli del Parco n. 7703/2018 e n. 4773/2019, nel rispetto delle suddette prescrizioni e di quelle che verranno eventualmente impartite dagli altri enti interessati:

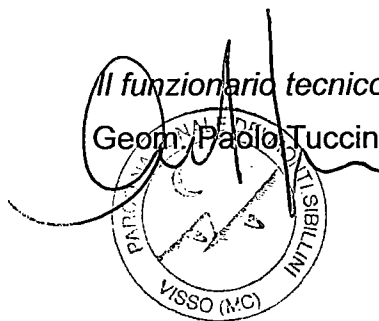
1. L'eventuale impianto di illuminazione esterna dell'edificio dovrà rispettare la normativa vigente in materia di contrasto all'inquinamento luminoso (L.R. Umbria n. 20/2005);
2. Le superfici di copertura dell'edificio dovranno essere realizzate in materiale non riflettente;
3. L'eventuale impianto di specie vegetali nelle pertinenze dell'edificio dovrà essere eseguito utilizzando specie autoctone, di ecotipo appenninico e coerenti con la vegetazione potenziale locale;
4. Gli spazi tra l'edificio da realizzare e la strada Norcia – Valcaldara (Fg. 192 particella 627) dovranno essere mantenuti liberi da edificazione;

Il collaboratore tecnico

Dott. Paolo Salyi



Il funzionario tecnico
Geom. Paolo Tuccini



Albo Pretorio Telematico - Parco dei Sibillini

Provincia di Macerata

albo.sibillini.net

7 ottobre 2019

Oggetto: Referto pubblicazione atto all'Albo Pretorio

Si restituisce, munito del referto di pubblicazione all'Albo pretorio di questo ente l'atto di seguito indicato:

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE CON RECUPERO DI SUC DI UN IMMOBILE ESISTENTE IN FRAZIONE
VALCALDARA DI NORCIA Pr. 13/2019

N. registro: 789/2019-S

Data inizio pubblicazione: 07/10/2019

Data fine pubblicazione: 14/10/2019

Distinti saluti.

L'addetto dell'albo pretorio

